

REGOLAMENTO ORGANICO DELLA FEDERESPORT

TITOLO 1 - Gli Affiliati

Art. 1 – Società ed Associazioni Sportive

1.1 Le Società ed associazioni sportive, di seguito per brevità indicate “società”, che intendono praticare la disciplina sportiva del E-sport nell'ambito della Federesport devono essere a questa affiliate.

1.2 La sottoscrizione della domanda di affiliazione alla Federesport costituisce a tutti gli effetti di legge, dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto Federale, di tutte le norme della Federazione, nonché di tutte le disposizioni emanate dagli Organi della Federazione.

Art. 2 - Affiliazione e riaffiliazione

2.1 - Affiliazione - Possono affiliarsi alla Federesport, in qualsiasi periodo dell'anno, le società aventi i seguenti requisiti:

a) essere rette da uno Statuto e Regolamento interno ispirati ai principi democratici e di pari opportunità, e che prevedano l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione;

b) praticare l'attività del e-sport senza scopo di lucro;

c) essere costituite nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.90 L. n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.2 Possono essere affiliate società che abbiano sede legale in ognuno degli Stati membri dell'Unione Europea, a condizione che la sede sportiva si trovi nel territorio italiano e che il campo gara non si trovi al di fuori della regione dove è stata fissata la sede sportiva.

2.3 Le Società che desiderano essere affiliate per la prima volta alla Federesport devono presentare domanda di affiliazione al Consiglio Federale tramite apposito modulo di affiliazione che deve essere compilato con tutti i dati richiesti e sottoscritto dal Presidente, quale legale rappresentante della società, che dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento del soggetto affiliato alla Clausola Compromissoria prevista dallo Statuto.

2.4 Il modulo di affiliazione deve contenere i dati dei componenti il Consiglio Direttivo. Alla domanda devono essere allegate:

- 3 copie dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale;
- copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché la specificazione degli incarichi ricoperti;
- le ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e tesseramento;
- l'elenco nominativo dei soci tesserati Federesport.

2.5 La domanda di prima affiliazione, così come corredata, deve essere inviata alla Segreteria Generale perché sia sottoposta al Consiglio Federale.

2.6 Il Consiglio Federale provvede, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, al riconoscimento ai fini sportivi e, in presenza dei requisiti e della documentazione richiesta, all'affiliazione delle società.

2.7 Le società così riconosciute ed affiliate entrano a far parte della Federazione. In tal caso, la Segreteria Generale provvede alla restituzione **della copia della domanda alla Società**. Su tale copia viene annotato il numero di codice di albo federale attribuito alla società che la distinguerà nei successivi atti.

2.8 Il riconoscimento può essere revocato da parte del Consiglio Federale nei soli casi previsti dallo Statuto.

2.9 – Riaffiliazione - Ogni anno sportivo federale, entro il 31 gennaio, le Società ed Associazioni sportive già affiliate devono presentare domanda di riaffiliazione, con le modalità stabilite dal Consiglio federale.

2.10 La documentazione relativa allo Statuto ed alla composizione del Consiglio Direttivo dovrà essere nuovamente inviata ogni qualvolta siano state apportate variazioni al testo dello Statuto Sociale o siano intervenute variazioni al Consiglio Direttivo. In tali ipotesi dovranno essere allegati anche le copie dei verbali dell'Assemblea che le ha votate.

2.11 La mancata presentazione della tassa di riaffiliazione entro il termine comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la Federazione.

2.12 Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza "ex novo" delle relative procedure.

2.13 Il termine del 31/1 può essere prorogato sino al 30 giugno, con delibera del Consiglio Federale che preveda contestualmente, a carico delle società morose, la maggiorazione della tassa di riaffiliazione in misura non inferiore ad un decimo del suo importo per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a giorni 14.

2.14 La mancata accettazione della domanda di riaffiliazione dovrà essere comunicata alla società interessata e per conoscenza al Comitato Regionale con la relativa motivazione.

Art. 3 - Rappresentanza Sociale

3.1 Il Presidente è il legale rappresentante della Società e non può ricoprire simile incarico in più di una società.

3.2 La rappresentanza sociale, in vece del Presidente, può essere attribuita dallo Statuto sociale anche ad altri Dirigenti della società, ma solo in modo disgiunto. In tal caso la Società rimane impegnata verso la Federesport e verso i terzi affiliati o tesserati dagli atti compiuti da tali dirigenti dotati di potere di rappresentanza, anche se esercitati in modo non conforme al mandato

ricevuto, restando di esclusiva competenza degli organi sociali qualunque valutazione sull'uso di tali poteri.

3.3. Le persone dotate dei poteri di rappresentanza debbono essere indicate all'atto dell'affiliazione, devono essere tesserate alla Federesport e devono depositare presso di essa la loro firma. Qualunque variazione nell'attribuzione dei poteri di rappresentanza della Società produce effetti giuridici per la Federesport solo all'atto della loro notifica.

3.4 La Federesport riconosce come atti della Società solo quelli che risultano compiuti dalle persone che agli atti federali risultino detentrici del potere di rappresentanza sociale.

3.5 Il Presidente della Società ed i Dirigenti eventualmente dotati di poteri da rappresentanza sociale devono essere maggiorenni e muniti della capacità di agire.

3.6 L'esercizio del diritto di voto in tutte le Assemblee federali deve essere delegato dal presidente per iscritto, ancorchè il soggetto delegato sia tra quelli cui è riconosciuta la rappresentanza sociale.

Art. 4 - Denominazione, cambio di denominazione, fusione e sede – Variazioni Dirigenti societari

4.1 Ogni Società deve assumere una denominazione diversa e non confondibile con quella di altra Società affiliata.

4.2 Le associazioni che intendono cambiare denominazione o fondersi tra loro, devono farne richiesta al Consiglio Federale rimettendo copia della relativa delibera dei competenti organi sociali. La documentazione, completa della modulistica prescritta e delle eventuali tasse stabilite dal Consiglio Federale, va inoltrata seguendo le medesime modalità di cui all'art.2 sull'affiliazione.

4.3 Per quel che concerne la fusione è richiesta, ai soli fini sportivi, l'approvazione del Consiglio Federale.

4.4 Alla domanda devono essere allegati i verbali delle assemblee delle Società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione. In tale ipotesi l'atto costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante e restano, altresì integri i diritti sportivi della Società stessa incorporante. In caso di fusione, invece, vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da una delle due Società interessate alla fusione medesima.

4.5 Gli atleti tesserati restano, comunque, vincolati alla nuova Società derivante dalla fusione, ovvero alla Società incorporante, per il periodo residuo sino alla scadenza del vincolo in essere.

4.6 Non è ammessa la fusione fra Società con sedi in Regioni diverse.

4.7 La fusione sarà approvata solo se le richiedenti risultano in regola con i pagamenti verso la Federazione.

4.8 Le domande di cambio di sede sportiva di una società' affiliata in altra regione devono essere inoltrate alla Segreteria generale accompagnate dal verbale dell'Assemblea sociale che ha deliberato la richiesta, nonché' dalla documentazione prevista.

Art. 5 - Diritti e doveri

6.1 I diritti e doveri delle Società sono quelli previsti nello Statuto che si richiama nella sua interezza.

6.2 Le Società, in particolare, devono:

- a) essere rette da Consigli direttivi eletti secondo le norme dei rispettivi statuti;
- b) comunicare alla Segreteria federale ogni variazione della sede sociale e di eventuali altri recapiti per le comunicazioni ufficiali;
- c) comunicare al Consiglio Federale, entro i dieci giorni successivi alla delibera, ogni modifica dello Statuto sociale, della composizione del consiglio direttivo e delle cariche sociali, nonché la deliberazione di scioglimento, allegando copia dei relativi atti;
- d) estinguere, anche nell'ipotesi di cessazione di appartenenza alla Federesport, ogni pendenza finanziaria verso la Federazione. I componenti dell'ultimo Consiglio direttivo con diritto di rappresentanza sono ritenuti responsabili di dette obbligazioni. La mancata oblazione è causa ostativa al rinnovo dell'affiliazione;
- e) quando non diversamente disposto dai regolamenti specifici e/o da disposizioni federali, le obbligazioni pecuniarie vanno estinte entro il trentesimo giorno dalla data di notifica.

Art. 6 - Cessazione di appartenenza alla Federesport

6.1 La Segreteria Generale, al 30 giugno di ogni anno solare, esegue la ricognizione delle Società ai fini del rilevamento di eventuali cause di cessazione di appartenenza alla Federesport previste dallo Statuto Federale.

6.2 Rilevata l'esistenza di una delle cause di cessazione, la Segreteria Generale, a mezzo raccomandata A.R., inviata per conoscenza al Comitato Regionale competente, comunica formalmente alla Società l'avvio del relativo procedimento, assegnando il termine di 15 giorni per controdedurre e per la produzione di documenti giustificativi. Decorso il termine suddetto il Consiglio Federale si pronuncia in ordine alla cessazione di appartenenza alla Federesport.

6.3 Qualora la Società affiliata dia dimostrazione, con domanda documentata da presentarsi non oltre i 30 giorni successivi all'inizio della stagione agonistica, di non poter svolgere attività agonistica per cause di forza maggiore, o comunque senza responsabilità dei suoi dirigenti, il Consiglio Federale colloca la Società in aspettativa. Il periodo di aspettativa non può essere superiore ad un anno agonistico e comporta il mantenimento dell'anzianità pregressa. La collocazione in aspettativa, tuttavia, impedisce l'esercizio del diritto di voto e di partecipazione alle Assemblee Federali per il periodo dell'aspettativa stessa.

6.4 La cessazione dovrà essere comunicata alla Federesport, mediante raccomandata AR. con allegata copia dei verbali delle Assemblee straordinarie che hanno adottato la relativa deliberazione, contenente la dichiarazione di scioglimento, di estinzione, di recesso della Società o della sua sezione e-sport, se trattasi di polisportiva, controfirmato dal o dai legali rappresentanti come risultanti dal modulo di ultima riaffiliazione inviato alla Segreteria Generale.

TITOLO II - Dei tesserati

CAPO I – I tesserati

Art. 7 - I tesserati

7.1 Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla Federesport in un rapporto giuridico sportivo.

7.2 I tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività federale attraverso le rispettive società affiliate;
- b) partecipare all'attività agonistica in base ai regolamenti specifici;
- c) concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche federali.

7.3 I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni del CONI e a quelle della Federesport impegnandosi al rispetto del “Codice di comportamento Sportivo” approvato dal CONI. Il tesserato ha, in particolare, il dovere di osservare lo Statuto ed i Regolamenti federali ed è tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli organi federali.

7.4 La violazione dei doveri sanciti dalle disposizioni del CONI e da quelle della Federesport è valutata ai fini disciplinari.

7.5 E' sancito il divieto di far parte della federazione per quanti si sono sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

CAPO II - Gli Atleti

Art. 8 – Atleti

8.1 Gli atleti sono inquadrati presso le società per le quali hanno sottoscritto regolare tesseramento.

8.2 Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

8.3 Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi del CIO, del CONI e della FEDERESPORT. Essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi di eventuali organismi internazionali collegati alla FEDERESPORT, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI. Gli atleti hanno inoltre il dovere di:

- a)- non prendere parte a manifestazioni, gare e competizioni senza la preventiva autorizzazione della società;
- b)- non prendere parte a manifestazioni, gare e competizioni che non risultino organizzate o autorizzate dagli organi federali competenti.

8.4 Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della FEDERESPORT, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

8.5 Gli atleti costituiscono una delle tre componenti federali che statutariamente compongono gli organi elettivi nazionali e territoriali.

8.6 L'età che determina l'accesso alla attività agonistica e l'appartenenza alla categoria deve essere compiuta entro il giorno dell'inizio della stagione agonistica.

Art. 9 – Tesseramento

9.1 Le richieste di nuovi tesseramenti possono essere avanzate in qualunque periodo dell'anno, sempre che l'Associazione richiedente sia regolarmente affiliata e abbia già provveduto a rinnovare l'affiliazione per l'anno sportivo in corso.

9.2 Il tesseramento ha durata per l'intero anno agonistico.

9.3 Il tesseramento e' presentato o rinnovato dalla società sportiva e deve essere:

- a) redatta sugli appositi stampati forniti dalla Federazione, corredata dalla prescritta tassa;
- b) firmata dal richiedente e da chi ha la rappresentanza legale della società;
- c) sottoscritta, per i minori di anni 18, da uno dei genitori, o da chi esercita la patria potestà, il quale dovrà dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza delle norme che regolamentano il vincolo sportivo;
- d) accompagnati autocertificazioni circa il possesso della cittadinanza italiana, controfirmate dal Presidente della società.
- e) inviata, con i modelli sopraindicati, alla segreteria Generale a mezzo raccomandata postale che costituisce la data certa di ricevimento.

9.4 La richiesta di tesseramento non è procedibile se non è accompagnata dall'indicazione del codice fiscale del soggetto per cui viene richiesto il tesseramento.

9.5 Gli effetti del tesseramento effettuato per via telematica decorrono dalla data del rilascio della tessera.

9.6 Nel caso in cui la FEDERESPORT verifichi successivamente alla conferma il mancato versamento della quota di tesseramento, l'incompleto o inveridico inserimento di dati, il tesseramento viene dichiarato nullo per carenza dei requisiti prescritti e tutti gli effetti sportivi prodottisi dalla data del rilascio vengono annullati.

9.7 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di rinnovo di tesseramento.

9.8 Il tesseramento già accordato potrà essere revocato qualora si rilevino, successivamente, motivi di invalidità o di illegittimità, quando vengano meno i requisiti e nel caso si riscontri l'inidoneità alla pratica dell'attività agonistica.

9.9 Si considerano tesserati solo coloro ai quali sia stata rilasciata dalla Federesport la tessera federale per l'anno sportivo in corso.

9.10 In ogni caso, gli atleti devono essere tesserati alla Federesport almeno entro il settimo giorno precedente a quello in cui scendono in campo.

9.11 Gli atleti non in regola con il tesseramento non possono partecipare ad alcuna gara o manifestazione che si svolga nell'ambito della Federesport.

9.12 Per l'attività agonistica svolta dalla Federesport le società hanno l'obbligo di sottoporre i propri atleti alle visite mediche prescritte dalle vigenti normative in materia e il Presidente della Società, con l'apposizione della firma sul tabulato di tesseramento, si assume ogni responsabilità circa il rispetto delle suddette norme.

9.13 Ogni atleta, all'atto del tesseramento, dovrà sottoscrivere espressamente che è obbligato a sottoporsi ai controlli antidoping secondo le modalità previste dalle Norme Sportive Antidoping.

9.14 Con il tesseramento, inoltre, deve essere resa all'atleta l'informativa di legge in materia di "privacy" e acquisito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 10 – Rinnovo e sostituzione della tessera

10.1 Annualmente la Federazione rende disponibile alle Società, l'elenco dei propri tesserati della precedente stagione sportiva, compresi quelli italiani provenienti da Federazioni straniere ed esclusi gli atleti avuti in prestito o gli atleti stranieri per il quali dovrà essere compilato apposito modulo. Per ottenere il rinnovo delle tessere degli atleti le società devono:

- depennare i nominativi di quegli atleti non intendono tesserare.
- aggiungere gli eventuali nuovi nominativi
- completare ed inviare in modalità telematica, ovvero firmare in ogni pagina il tabulato – se in modalità cartacea - così compilato.

10.2 L'elenco dovrà essere inviato in Federazione entro il 15 settembre dell'anno in corso.

10.3 La Società che dovesse riscontrare nell'elenco l'eventuale omissione di nominativi di atleti, dovrà richiedere le tessere mancanti agli Organi centrali competenti per il tesseramento.

10.4 La Società che accerti lo smarrimento o la distruzione di una tessera deve inoltrare, entro sette giorni, richiesta di duplicato alla segreteria Generale.

Art. 11 - Divieto di tesseramenti duplici

11.1 Agli atleti è vietato firmare la richiesta di tesseramento per più società.

11.2 Agli effetti del tesseramento, il vincolo resta aggiudicato alla società che ha inviato la prima richiesta con data certa, mentre le eventuali successive richieste sono da respingere, fatti salvi gli aspetti disciplinari.

Art. 12 - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera o provenienti da Federazione straniera

12.1 E' considerato giocatore straniero colui il quale, secondo le norme dell'ordinamento dello Stato italiano, abbia, al momento della richiesta di tesseramento, la cittadinanza straniera.

12.2 L'atleta che acquisisce la cittadinanza italiana dopo essere stato tesserato come straniero, conserverà la qualifica di straniero fino alla fine della stagione sportiva.

12.3 Il tesseramento degli atleti stranieri è consentito, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e del CONI in materia, agli atleti che abbiano conseguito il relativo, apposito visto d'ingresso o altro titolo autorizzativo a permanere regolarmente sul territorio italiano.

12.4 La domanda di tesseramento va formulata dalla società sportiva, a mezzo raccomandata a.r., direttamente alla Segreteria Generale allegando, in originale, la seguente documentazione:

- fotocopia autenticata del passaporto o di documento riconosciuto valido per l'espatrio;
- tassa di tesseramento, annualmente deliberata dal Consiglio Federale, per gli atleti stranieri che militano in Campionati di serie nazionale;
- eventuali altri documenti richiesti dalle indicate disposizioni di legge o del CONI.

Art. 13 - Vincolo degli atleti

13.1 Gli atleti di età inferiore a 21 anni sono vincolati sino alla stagione in cui maturano il 21° anno di età e comunque non oltre la fine del quadriennio olimpico. Un atleta, quindi, che al 30 giugno dell'anno in cui si svolgono le Olimpiadi ha maturato una età inferiore ai 21 anni deve, in ogni caso essere considerato svincolato.

13.2 Il vincolo, per gli atleti di età inferiore ai 21 anni, cessa di avere efficacia nel caso in cui la società non richieda il rinnovo del tesseramento nei modi e nelle forme di cui al presente Regolamento entro il 15 settembre di ogni anno agonistico.

13.3 Il vincolo cessa anche quando il tesserato non sia stato iscritto dalla Società, per la quale risulta tesserato nella stagione agonistica, ad alcuna delle gare ufficiali federali individuali e/o a squadre, inserite nel calendario deliberato dal C.F. per ogni stagione sportiva.

13.4 A partire dal compimento del 21° anno di età, gli atleti restano vincolati per il solo anno sportivo per il quale la tessera è rilasciata. L'anno agonistico decorre, di norma, dal 1 luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

13.5 Il vincolo sportivo cessa in ogni caso di cessazione dell'affiliazione della società sportiva, ed in caso di cambio della sede in altra regione. In caso di fusione si applica l'art.4.5.

Art. 14 - Trasferimento temporaneo per prestito

14.1 La società può cedere in prestito temporaneo ad altra un atleta ad essa vincolato, entro il limite del ventunesimo anno di età.

14.2 In tal caso la Società il cui atleta viene trasferito in prestito deve inoltrare alla Segreteria Generale una richiesta, con specifica indicazione di tesseramento temporaneo per prestito, corredata da nulla-osta rilasciato dal Presidente della società cui il tesserato è vincolato.

14.3 La domanda dovrà essere inviata alla Segreteria Generale mediante raccomandata.

14.4 La richiesta può essere accolta a condizione che il giocatore non abbia disputato, per la società cui vincolato, alcuna gara in manifestazioni federali ufficiali individuali e/o a squadre, durante l'anno sportivo in corso.

14.5 Gli affiliati per i quali gli atleti sono vincolati possono concedere le autorizzazioni predette una sola volta per ogni singolo atleta, durante il periodo di validità della tessera.

14.6 Il tesseramento temporaneo per prestito determina la sospensione del rapporto con la società con cui il giocatore è vincolato ed ha durata limitata ad un solo anno sportivo. Nei casi di prestito viene rilasciata una nuova tessera. Ai fini dell'assegnazione di voti plurimi, le prestazioni dell'atleta in prestito producono effetto a favore della società di destinazione.

14.7 Gli affiliati, ai quali in precedenza erano vincolati gli atleti, devono rimettere le tessere di detti atleti alla Segreteria Generale che provvederà ad interromperne la validità fino al termine del tesseramento temporaneo per "prestito" e, dopo la scadenza dello stesso, a restituirle.

14.8 Per ottenere la proroga del prestito bisogna ripresentare nuovamente la documentazione necessaria.

Art. 15 - Trasferimento definitivo per svincolo

15.1 Il trasferimento definitivo da una società ad un'altra avviene nei casi di scioglimento del vincolo sportivo. Non è consentito, nello stesso anno sportivo, più di un trasferimento.

15.2 Lo scioglimento del vincolo sportivo si verifica automaticamente per le seguenti cause:

- a) scadenza naturale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;
- b) cessazione dalla Federesport della società di appartenenza per una delle ragioni previste dallo Statuto.

15.3 lo scioglimento del vincolo sportivo può essere disposto, con delibera del Consiglio Federale, per le seguenti ragioni:

a) trasferimento di residenza dell'atleta, attestato dalla documentazione di rito. In ipotesi di trasferimento di residenza di atleta minorenni, lo svincolo è concesso esclusivamente nelle fattispecie in cui il trasferimento coinvolge l'intero nucleo familiare o la persona che ha l'affidamento o la tutela del minore stesso. Il predetto svincolo di atleta minorenni, sarà, altresì, concesso in tutti i casi in cui il trasferimento di residenza avviene a seguito di una pronuncia giurisdizionale ai sensi degli articoli 27 e 155 della Legge n. 151 del 19 maggio 1975.

b) richiesta di svincolo prima della scadenza presentata dall'atleta ed avallata dal nulla osta della società di appartenenza.

15.4 Le delibere del Consiglio Federale sulle domande di trasferimento sono comunicate alla Società, e agli atleti interessati.

15.5 In nessun caso è consentito lo svincolo all'atleta maggiorenne che abbia disputato, per la Società cui è vincolato, gare in manifestazioni federali ufficiali durante l'anno sportivo in corso.

15.6 In caso di trasferimento durante l'anno sportivo in corso, i punteggi acquisiti dall'atleta saranno assegnati alla società per la quale lo stesso risulta tesserato al momento dello svolgimento della gara.

CAPO III – I Tecnici sportivi

Art. 16 – Tecnici sportivi

16.1 Si definiscono tecnici sportivi coloro che, previa apposita formazione a cura della Federesport, provvedono a curare e sviluppare la crescita tecnica e psicofisica degli atleti loro affidati, promuovendo fra gli stessi la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie.

16.2 I Tecnici sportivi sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro stessa attività.

16.3. I Tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della FEDERESPORT, osservando, altresì, le norme e gli indirizzi degli organismi internazionali collegati alla FEDERESPORT, purchè non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

16.4 I Tecnici costituiscono una delle tre componenti federali che statutariamente compongono gli organi elettivi nazionali e territoriali.

16.5 Il tecnico sportivo, ottenuta la qualifica ed effettuata la regolare procedura di tesseramento, viene iscritto nell'Albo nazionale dei tecnici sportivi nel livello di competenza.

CAPO IV – Gli Arbitri

Art. 17 - Arbitri

17.1 Il personale arbitrale assicura, nelle manifestazioni agonistiche federali, l'esatta applicazione dei Regolamenti federali e delle regole di gioco.

17.2 Il personale arbitrale svolge la propria funzione con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, senza vincolo alcuno.

17.3 I requisiti per l'accesso nella categoria arbitrale sono enunciati nell'art. 22.2 dello Statuto.

17.4 Il tesseramento del personale arbitrale ha validità annuale coincidente con i termini temporali della stagione agonistica. La tessera federale viene rilasciata dalla Segreteria Generale al personale in regola con la tassa annuale di tesseramento per l'anno agonistico in corso e con l'espletamento delle attività di formazione o aggiornamento periodico eventualmente previste.

17.5 Il personale arbitrale viene reclutato, organizzato, addestrato e disciplinato dal Settore arbitrale che è caratterizzato da autonomia per quel che attiene all'organizzazione interna ed è retto dal Regolamento del Settore arbitrale.

17.6 Il Regolamento del Settore arbitrale disciplina, altresì, l'inquadramento, l'attività e la carriera del personale arbitrale.

CAPO V – Disposizioni comuni sui tesserati

Art. 18 - Cessazione del tesseramento

18.1 Tutti i tesserati cessano di far parte della Federesport:

- a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b) per ritiro della tessera a seguito di radiazione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
- c) nei casi previsti dallo Statuto.

18.2 Il tesseramento cessa inoltre per dimissioni, salvo i casi in cui sussiste vincolo sportivo, nei quali il vincolo deve essere sciolto per sua naturale scadenza o nei modi previsti dal presente Regolamento Organico.

TITOLO III – Disposizioni varie

Art. 19 - Assicurazione dei tesserati

19.1 Il tesseramento e la corresponsione della quota prescritta obbligano la Federazione a contrarre, per i tesserati, l'assicurazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge per gli infortuni derivanti dall'attività sportiva federale agonistica.

Art.20 – La Segreteria Federale

20.1 La Segreteria Federale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi ed amministrativi inerenti le attività della Federazione e per dare esecuzione alle deliberazioni degli organi federali.

20.2 E' retta dal Segretario Generale che è responsabile del suo funzionamento ed ha la sorveglianza sul personale addetto, che dipende gerarchicamente da lui in base alle norme vigenti.

Art.21 – Entrata in vigore

21.1 Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Federazione.